
Legge regionale 18 marzo 2026, n. 4

Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali.

(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 25.03.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Proroga degli incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali

Art. 2 Proroga del Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l’articolo 18;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”);

Considerato quanto segue:

1. nelle relazioni sul giudizio di parifica del rendiconto della Regione, la Corte dei conti ha esposto perplessità su alcuni aspetti del rapporto di lavoro delle figure apicali degli enti dipendenti;

2. la Giunta regionale ha costituito un gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dalla Direzione generale della Giunta regionale e con la partecipazione di tutte le direzioni interessate, finalizzato ad approntare un inquadramento generale della posizione dei direttori degli enti dipendenti, in virtù delle criticità segnalate;

3. le sollecitazioni ulteriori della Corte dei conti rendono necessario un riordino normativo per quanto riguarda i profili osservati, i cui tempi tecnici, tuttavia, non consentono un’approvazione prima della scadenza, prevista per il 9 aprile

prossimo venturo, di alcuni degli incarichi di cui si tratta. Nelle more di questo riordino è pertanto necessario, per assicurare la continuità amministrativa, prorogare la durata degli incarichi per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla loro scadenza;

4. per la prossimità della scadenza è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga degli incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali (1)

Abrogato.

Art. 2

Proroga del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Sono prorogati per sei mesi, a partire dalla loro scadenza, gli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2002.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Articolo abrogato con l.r. 20 maggio 2026, n. 8, art. 1.